

Il testo vigente dell'art. 49 della legge n. 1137/1955 (per il cui argomento si rinvia alle note all'art. 2 della legge che qui si pubblica), è il seguente:

«Art. 49. — L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 21, secondo comma, e dell'art. 34, perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva (15/a).

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, e promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;

c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva».

L'art. 3 della legge n. 804/1973 (per il cui argomento si rinvia alle note all'art. 32 della legge che qui si pubblica), fissa il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato.

Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 della legge n. 1137/1955:

«Art. 39. — Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20 il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonché gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verificano vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi.

Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'art. 21 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 38, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni».

Nota all'art. 36:

Si trascrive il testo dell'art. 36 della legge n. 574/1980:

«Art. 36. — Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla citata lettera b) sono immessi a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) dell'articolo 35 che termineranno la ferma quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma quinquennale ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

Gli ufficiali le cui ferme, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento, scadono entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad esaurimento entro i novanta giorni successivi alla predetta data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del giudizio di cui al successivo comma, saranno comunque trattenuti in servizio.

Gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo.

Tutti gli atti dei procedimenti amministrativi, che riguardano il giudizio ai fini dell'immissione nei ruoli ad esaurimento, sono pubblici».

Note all'art. 37:

Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 574/1980, ha sostituito, fino al 31 dicembre 1985, i quadri I, III, IV, V e VI della tabella I annessa alla legge n. 1137/1955 con il seguente:

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

I - RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

Generale di Corpo d'Armata	—		21	—	—
Generale di Divisione	scelta	1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno 1 anno	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di Brigata	scelta	—	85	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	436	27	1/5 dei colonnelli non ancora valutati

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Tenente Colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	1526	(*)	(*)
Maggiore	anzianità	—	872	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia, squadrone o batteria o incarico equipollente	2451	(*)	(*)
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o sezione o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	1986	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f)	—	—	—

(\*) Il numero delle promozioni annuali al grado superiore e il numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione per il periodo 1980-1985 è stabilito dall'articolo 6 del testo della presente legge.

— Per il contenuto dell'art. 3 della legge n. 804/1973 v. nelle note all'art. 35.

— Si riporta il vigente quadro II della tabella 1 annessa alla legge n. 1137/1975:

#### II. - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Generale di divisione	—	—	7	—	—
Generale di brigata	scelta	un anno di comando di brigata o incarico equipollente	17	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	61	4 o 5 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	308	12 o 13 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	190	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	783	53	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

— Si trascrive il testo del quarto comma dell'art. 6 della legge n. 574/1980;

«Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni».

Per opportuna conoscenza, si trascrive anche il testo vigente dell'art. 44 della legge n. 1137/1955:

Art. 44. — Determinano vacanze organiche:

- le promozioni;
- le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
- i trasferimenti in altro ruolo;
- i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
- i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera e) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso».

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 804/1973;

«Art. 6. — I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età».

— Gli articoli 4 e 5 della legge n. 804/1973, disciplinano l'avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione.

— L'articolo 7 della legge n. 804/1973 regola le modalità di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di generali e colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate.

Nota all'articolo 38:

— per il contenuto dell'art. 24 della legge n. 574/1980, v. nelle note all'art. 24;

— per il testo del secondo comma dell'art. 33 della legge 574/1980, v. nelle note all'art. 23.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 48 della legge n. 1137/1955:

«Art. 48. — Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle